

II “PRODOTTO DI MONTAGNA”

Condizioni di utilizzo
dell’indicazione facoltativa
di qualità



Cosa si intende per “PRODOTTO DI MONTAGNA”

L'indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” è stata istituita dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

L'indicazione può essere utilizzata unicamente per descrivere un prodotto destinato al consumo umano le cui **materie prime** provengono da **zone di montagna**, **così come i mangimi** utilizzati per l'alimentazione degli animali e, nel caso di prodotti trasformati, la cui trasformazione ha luogo nelle medesime aree.

Per **zone di montagna** si intendono le aree ubicate nei comuni classificati totalmente o parzialmente montani nei piani di sviluppo rurale delle singole regioni.

Per **trasformazione** si intende una qualsiasi azione che provoca una **modificazione sostanziale del prodotto iniziale** inclusi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, maturazione, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti.

L'indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” può essere utilizzata esclusivamente sui prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ovvero sui prodotti del suolo, dell'allevamento, della pesca e sui prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con essi. Altri prodotti in esso non compresi, oltre che erbe, spezie e zucchero, possono essere usati quali ingredienti anche se provenienti da zone non di montagna, purché non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti.

Il “PRODOTTO DI MONTAGNA” è **contraddistinto dall'apposito logo** apposto in etichetta.



Come aderire

Il produttore e/o trasformatore deve trasmettere entro trenta giorni dall'avvio della produzione un modulo (allegato 1 al D.M. 26 luglio 2017), debitamente compilato, alla Regione ove è situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti.

Per la Regione Emilia-Romagna, tale modulo, disponibile sul sito alla pagina <https://url.emr.it/tk303r6m> va inviato al Servizio innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare tramite PEC all'indirizzo: agrisa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Visibilità per le Aziende

I produttori e/o trasformatori:

- acquisiscono il diritto all'utilizzo gratuito del logo "PRODOTTO DI MONTAGNA", le cui caratteristiche tecniche sono riportate nel D.M. 2 agosto 2018;
- vengono inclusi in un elenco regionale, pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna, e in uno nazionale, pubblicato sul sito del Mipaaf, entrambi aggiornati semestralmente.



Le filiere dei prodotti di montagna

- 🌿 Latte e prodotti caseari
- 🌿 Carni fresche o trasformate
- 🌿 Uova
- 🌿 Prodotti ortofrutticoli e cereali non trasformati o trasformati
- 🌿 Prodotti dell'apicoltura

FILIERA DEL LATTE E DEI PRODOTTI CASEARI

Allevamento	Alimentazione	Trasformazione
Gli animali devono essere <u>allevati in zona di montagna</u> .	I mangimi devono provenire <u>essenzialmente da zone di montagna</u> . Questo requisito si considera soddisfatto se la proporzione della dieta annuale degli animali prodotta nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, supera: <ul style="list-style-type: none">➤ in generale, il 50%➤ per i ruminanti, il 60%	Le operazioni di trasformazione devono essere effettuate <u>in zona di montagna, oppure</u> : <ul style="list-style-type: none">➤ in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013 situati ad una <u>distanza non superiore a 10 km</u> misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna.

FILIERA DELLE CARNI FRESCHE O TRASFORMATE

Allevamento	Alimentazione	Trasformazione
Gli animali devono essere <u>allevati in zona di montagna, oppure</u> : <ul style="list-style-type: none">➤ allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in montagna;➤ se transumanti, allevati per almeno un quarto della loro vita in montagna.	I mangimi devono provenire <u>essenzialmente da zone di montagna</u> . Questo requisito si considera soddisfatto se la proporzione della dieta annuale degli animali prodotta nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, supera: <ul style="list-style-type: none">➤ in generale, il 50%➤ per i ruminanti, il 60%➤ per i suini, il 25%	La macellazione di animali, il sezionamento e disosso delle carcasse <u>devono essere effettuate in zona di montagna, oppure</u> : <ul style="list-style-type: none">➤ al di fuori di esse, purché la <u>distanza</u> dalla zona di montagna in questione <u>non sia superiore a 30 km</u>.

FILIERA DELLE UOVA

Allevamento	Alimentazione
Gli animali da cui derivano i prodotti di montagna devono essere <u>allevati in zona di montagna</u> .	I mangimi devono provenire <u>essenzialmente da zone di montagna</u> . Questo requisito si considera soddisfatto se la proporzione della dieta annuale degli animali prodotta nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, supera il 50%.

FILIERA DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E DEI CEREALI NON TRASFORMATI O TRASFORMATI

Coltivazione	Trasformazione
Le piante devono essere coltivate <u>esclusivamente</u> nelle zone di montagna.	La trasformazione deve avvenire <u>in zone di montagna</u> . La <u>spremitura dell'olio di oliva</u> può essere effettuata al di fuori di esse, purché la <u>distanza</u> dalla zona di montagna in questione <u>non sia superiore a 30 km</u> .

FILIERA DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA

Raccolta	Alimentazione
La raccolta di nettare e polline deve avvenire <u>esclusivamente nelle zone di montagna</u> .	Lo zucchero e altre sostanze zuccherine utilizzate nell'alimentazione delle api <u>non devono obbligatoriamente provenire da zone di montagna</u> .



Adempimenti degli operatori

Gli operatori sono tenuti a rispettare le prescrizioni previste in tema di rintracciabilità (Regolamento (CE) 178/2002) in ogni fase della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, a rispettare i Regolamenti UE e le prescrizioni del decreto.

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
- Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "PRODOTTO DI MONTAGNA".
- Decreto 26 luglio 2017 n. 57167. Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "PRODOTTO DI MONTAGNA".
- Linea guida sulla verifica di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale n. 57167 del 26/07/2017 (omissis) in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale (Prot. Uscita n. 0053839 del 20/07/2018).
- DECRETO 2 agosto 2018. Istituzione del logo identificativo per l'indicazione facoltativa di qualità "PRODOTTO DI MONTAGNA" in attuazione del decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017.



Per approfondimenti

Regione Emilia-Romagna. Agricoltura Caccia e Pesca.
Area tematica Dop, Igp e prodotti di qualità
<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/>
Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali.
Pagina Qualità.
<https://www.politicheagricole.it/>

Contatti

Regione Emilia-Romagna
Servizio Innovazione, qualità, promozione e
internazionalizzazione del sistema agroalimentare
Alberto Ventura - 051 5274466 -
alberto.ventura@regione.emilia-romagna.it
Linda Intrieri - 051 5278096 -
linda.intrieri@regione.emilia-romagna.it





Crediti

L'opuscolo è stato realizzato con il contributo dei collaboratori della Direzione Agricoltura della Regione Emilia-Romagna

Testi
Alberto Ventura
Linda Intriery

Grafica
Stefania Ferriani

Stampa
Centro Stampa Regione Emilia-Romagna

Coordinamento editoriale
Laura Banzi

Foto
Fabrizio Dell'Aquila

agricoltura.regione.emilia-romagna.it